



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VIS la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico Enti Locali (TUEL), che ha introdotto la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in base alla norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* ed in particolare l'Allegato 4/2 Principio applicato della contabilità finanziaria - riguardante i *“Contributi a rendicontazione”*;

VISTO l'articolo 1, comma 44, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che le città metropolitane adottano un piano strategico triennale del territorio metropolitano (PSM);

VISTO l'articolo 202, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che ha istituito il *“Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”*, di seguito *“fondo progettazione”*;

VISTO, altresì, il comma 4 del medesimo articolo 202 del Codice dei contratti pubblici, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità, l'assegnazione delle risorse del fondo progettazione ai diversi progetti delle risorse, nonché le modalità di revoca;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito il *“Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese”*;

VISTO, altresì, l'articolo 17-quater, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 in base al quale *“al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione”*;

VISTO l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, che ha assegnato, alla città Metropolitana di Milano, 2 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo progettazione per l'annualità 2018, ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della strada provinciale *“Antica di Cassano”*;

VISTO, altresì, l'articolo 1, commi 1079 e 1166 della medesima legge n. 205 del 2017, che, tra l'altro, ha disposto la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2017, n. 226, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il fondo progettazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2017, il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016, ha disposto la ripartizione delle risorse del fondo investimenti di cui al citato articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397, di approvazione delle Linee guida per la redazione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 1079, della legge 205 del 2017, nell'istituire il fondo per la progettazione degli enti locali, ha destinato ad esso risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, disponibili sul suddetto "*Fondo progettazione*" - capitolo 7008 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che sul citato capitolo 7008 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato "*Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate*", è previsto uno stanziamento di euro 25 milioni per il 2018, 35 milioni per il 2019 e 50 milioni per il 2020;

VISTO il Decreto del Ministro 8 marzo 2018, n. 95, registrato alla Corte dei Conti in data 6 aprile 2018, in applicazione dell'articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 7 marzo 2018 relativa al ricorso promosso dalla Regione Veneto sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha istituito il Fondo in narrativa, la quale ha sancito l'illegittimità costituzionale della citata disposizione normativa, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministro 8 marzo 2018, n. 95 non è stato pubblicato sul sito internet del Ministero e non è, pertanto, mai entrato in vigore;

RITENUTO necessario, in ottemperanza alla sentenza n. 74 del 7 marzo 2018, acquisire la prescritta intesa della Conferenza Unificata;

VISTA l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 20 dicembre 2018, con la quale sono stati individuati e condivisi i criteri di ripartizione delle risorse relative al Fondo in narrativa;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*"

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 115, della sopracitata Legge che recita: "*L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, relative al settore di spesa delle «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione», ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2019;*

PRESO ATTO che la disponibilità del Fondo è, allo stato, pari a Euro 80.000.000,00 (ottanta milioni) nel triennio 2018-2020 invece degli originari Euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni) e, precisamente, di euro 25 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 50 milioni per l'anno 2020;

VISTA la nota del 23 gennaio 2019 contenente le osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio X prot. n. 259232/2018 del 20 dicembre 2018 e Ufficio VIII prot. n. 259578/2018 del 20 dicembre 2018, trasmesse rispettivamente con nota prot. DAR 18039 del 20 dicembre 2018 e con nota prot. DAR 245 del 7 gennaio 2019 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO di accogliere quanto segnalato;

VISTA la richiesta trasmessa al MEF con nota n. 4910 del 5 febbraio 2019 volta al reintegro delle somme decurtate dalla citata Legge di Bilancio per l'anno 2019;

RITENUTO di confermare i criteri di ripartizione su cui è stata raggiunta l'intesa il 20 dicembre u.s. anche per la distribuzione delle risorse attualmente a disposizione e di ripartire in misura proporzionale l'attuale stanziamento di 80 milioni di euro lordi;

PRESO ATTO che la quota dello 0,4 per cento viene accantonata per le finalità di cui all'articolo 17-*quater*, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo;

VISTA la nota prot. 1194 del 15 febbraio 2019 di richiesta di acquisizione dell'assenso sul nuovo schema di decreto ministeriale, *in parte qua* e la successiva dell'11 marzo 2019;

VISTA l'intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Unificata del 28 marzo 2019;

PRESO ATTO altresì che lo stanziamento da ripartire, al netto della suddetta quota dello 0,4 per cento, è pari a euro 79.680.000.

DECRETA:

ART. 1

(Destinazione delle risorse)

1. In sede di prima attuazione e in via sperimentale, i beneficiari delle risorse del capitolo 7008 "*Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate*" di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, di seguito "Codice", sono:

- a) le 15 Autorità di sistema portuale, individuate ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;
- b) le 14 Città Metropolitane, istituite con la legge del 7 aprile 2014, n. 56;
- c) i 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane;
- d) i 37 tra Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma, non sede di città metropolitana e Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

2. Le risorse stanziare per gli anni 2018, 2019 e 2020, sul predetto capitolo 7008 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per complessivi euro 80.000.000 lordi - corrispondenti ad euro 79.680.000, al netto della quota pari allo 0,4 per cento accantonata per le finalità di cui all'articolo 17-*quater*, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo - sono così assegnate:

- a) euro 21.343.000 alle 15 Autorità di sistema portuale;
- b) euro 20.631.000 alle 14 Città Metropolitane;
- c) euro 21.343.000 ai 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane;
- d) euro 16.363.000 ai 37 tra Comuni capoluogo di regione o di provincia autonoma, non sede di città metropolitana e Comuni con più di 100.000 abitanti.

3. Qualora le risorse per gli anni 2018, 2019 e 2020 dovessero essere superiori all'attuale stanziamento, le quote aggiuntive si ripartiranno con i medesimi criteri oggetto di intesa raggiunta nella Conferenza Unificata del 20 dicembre 2018, confermati nella seduta del 28 marzo 2019.

4. Gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse assegnate anche avvalendosi di convenzioni stipulate con altri enti o con delega di funzioni agli enti stessi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico Enti Locali.

5. Ove il costo delle attività di supporto e assistenza tecnica producesse dei risparmi rispetto alla cifra accantonata nel precedente comma 2, le risorse saranno ripartite tra gli Enti beneficiari con i medesimi criteri di cui al successivo articolo 2.

ART. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, opportunamente rimodulate in considerazione della decurtazione di cui all'articolo 1, comma 115 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, sono ripartite tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 1, come segue:

- a) le risorse destinate alle 15 Autorità di sistema portuale, come riportato nell' Allegato 1, sono ripartite tra i 79 progetti considerati ammissibili, identificando una quota fissa, con eventuale aggiunta di una quota variabile. La quota fissa è pari a 714.290 euro, con l'eccezione delle Autorità di sistema portuale che hanno indicato valutazioni di fabbisogni con un importo complessivo inferiore, alle quali è assegnato l'importo richiesto rimodulato. Per le altre Autorità di sistema portuale, alla quota fissa si aggiunge una quota variabile proporzionale agli importi corrispondenti ai fabbisogni individuati dalle stesse Autorità di sistema portuale; fanno eccezione le Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale e del Mare Ligure Occidentale, alle quali, oltre alla quota fissa, viene assegnata un'ulteriore quota rimodulata rispettivamente di 1.785.726 euro e di 2.857.162 euro, in relazione alla strategicità e all'entità dei progetti specifici presentati, coerentemente con i fabbisogni individuati nell'Allegato al DEF 2017.
- b) le risorse destinate alle 14 Città Metropolitane sono ripartite assegnando una quota fissa rimodulata pari a 649.078 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, in misura proporzionale alla popolazione (65%) e alla superficie del territorio di riferimento (35%), come riportato nell' Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale ambito, alla Città Metropolitana di Milano è assegnata, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quota di 2 milioni di euro per l'annualità 2018; la quota corrispondente alla disponibilità residua è assegnata a valere sull'annualità 2020, come riportato nell'Allegato 1.
- c) le risorse destinate ai 14 comuni capoluogo di Città Metropolitane sono ripartite assegnando una quota fissa rimodulata pari a 857.149 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, in misura proporzionale alla popolazione (65%) e alla superficie del territorio di riferimento (35%), come riportato nell'Allegato 1.
- d) le risorse destinate ai 37 tra Comuni capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma, non sede di Città Metropolitana, o con più di 100.000 abitanti, sono ripartite assegnando una quota fissa rimodulata pari a 131.430 euro a cui si aggiunge una quota variabile, in misura proporzionale alla popolazione (65%) e alla superficie del territorio di riferimento (35%), come riportato nell'Allegato 1.

ART. 3

(Modalità di ammissione al finanziamento)

1. In attuazione delle disposizioni contenute nella legge del 7 aprile 2014, n. 56 e nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397, le risorse destinate ai beneficiari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d) sono utilizzate, per quanto di competenza, prioritariamente per la predisposizione dei PUMS, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397, e dei Piani strategici triennali del territorio metropolitano, qualora gli stessi non abbiano ancora ottemperato alla loro predisposizione.

2. Le risorse destinate ai beneficiari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) ed ai beneficiari di cui alle lettere b), c) e d) della medesima disposizione che abbiano già redatto i PUMS o i Piani strategici

triennali del territorio metropolitano o già affidato l'incarico per la loro realizzazione, sono utilizzate per la predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute in tali strumenti di pianificazione o, comunque, di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di pianificazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati nell'Allegato al DEF 2017.

3. I beneficiari di cui all'articolo 1, comma 1, inviano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, l'elenco dei piani/progetti per i quali intendono utilizzare le risorse assegnate. Qualora siano già identificati i progetti, gli stessi devono essere corredati dal Codice Unico di Progetto (CUP) con stato attivo a pena di irricevibilità dell'elenco che li contiene. L'elenco citato deve essere trasmesso entro 90 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del decreto direttoriale che disciplina modalità e termini di presentazione delle proposte, modalità di monitoraggio e revoca delle risorse, tenendo conto dell'esigenza di pervenire in tempi rapidi all'ammissibilità dei piani/progetti presentati ed alla relativa erogazione finanziaria. L'elenco definitivo dei piani/progetti ammessi a finanziamento deve essere trasmesso entro 15 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato per le conseguenti attività di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 5. Al fine di garantire la tempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione, le proposte relative alla redazione dei Piani strategici triennali del territorio metropolitano e dei PUMS sono automaticamente approvate e possono essere immediatamente attuate.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 possono contenere, altresì, i piani/progetti per i quali i soggetti beneficiari intendono utilizzare le risorse derivanti da eventuali economie. Per l'esame degli elenchi, la Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, ove ritenuto necessario dalla stessa, può avvalersi del supporto delle Direzioni Generali competenti.

ART. 4

(Modalità di erogazione e monitoraggio delle risorse)

1. Le risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 1, considerate contributi a rendicontazione, ripartite come indicato nell'Allegato 1 e destinate ai piani/progetti ammessi al finanziamento, sono erogate a favore dei singoli beneficiari, nel rispetto delle modalità descritte nei commi da 2 a 6 e nei limiti delle risorse disponibili.

2. A seguito dell'assegnazione delle risorse per i piani/progetti considerati ammissibili nel triennio, è erogato un anticipo annuale pari al 50 per cento delle risorse allocate per ciascun anno e riportate nell'Allegato 1. Le modalità di erogazione del restante 50 per cento sono definite con il decreto direttoriale di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Per quanto concerne le risorse destinate a finanziare i 79 progetti delle Autorità di Sistema Portuale, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a valere su contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati dal giorno 30 gennaio 2018, data della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, nell'ambito della quale sono stati considerati ammissibili al finanziamento i suddetti progetti.

4. Per quanto concerne le risorse destinate a finanziare la predisposizione dei PUMS e dei Piani strategici triennali del territorio metropolitano dei beneficiari di cui all'ART.1 lettere b), c) e d) sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a valere su contratti e obbligazioni giuridicamente

vincolanti stipulati dal giorno 5 ottobre 2017, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 397 del 4 agosto 2017.

5. L'IVA costituisce una spesa ammissibile se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.

6. La Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta Sorveglianza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del citato decreto ministeriale 9 giugno 2015, n.194, supporta le Direzioni Generali competenti nello svolgimento delle istruttorie tecniche e, in particolare, ai sensi della lettera k) della medesima disposizione, supporta la Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali con specifica attività di monitoraggio tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, a valere sulle risorse stanziare per il funzionamento della Struttura stessa.

7. Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei progetti classificati con il codice CUP in base allo strumento programmatico in cui sono inseriti, è effettuato attraverso i sistemi informativi gestionali attivati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011. I dati così rilevati sono periodicamente inviati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato secondo modalità tecniche dallo stesso definite ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 229/2011. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili i predetti dati alle Amministrazioni interessate in apposita sezione della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

ART. 5

(Modalità di revoca delle assegnazioni delle risorse)

1. Le risorse assegnate ed erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono oggetto di revoca, con riferimento ai singoli progetti ammessi a finanziamento, secondo quanto disciplinato dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

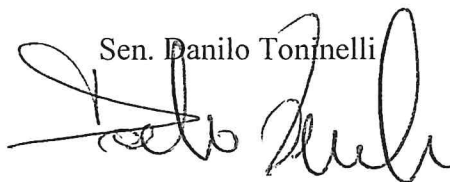
ART. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sen. Danilo Toninelli



Allegato 1 - Ripartizione delle risorse per gli anni dal 2018 al 2020

1.1 Ripartizione delle risorse tra le diverse tipologie di beneficiari – migliaia di euro

Beneficiari	2018	2019	2020	Totale
Autorità di sistema portuale	9.960	1.423	9.960	21.343
Città metropolitane	4.980	711	14.940	20.631
Comuni capoluogo di Città metropolitane	4.980	1.423	14.940	21.343
Comuni capoluogo di regione/PA e Comuni con più di 100.000 abitanti	4.980	1.423	9.960	16.363
Totale	24.900	4.980	49.800	79.680

1.2 Ripartizione delle risorse per le Autorità di sistema portuale (15) – migliaia di euro

Autorità di sistema portuale	2018	2019	2020	Totale
Mar Ligure Occidentale	1.646	237	1.646	3.529
Mar Ligure Orientale	428	61	428	917
Mar Tirreno Settentrionale	1.024	146	1.024	2.194
Mar Tirreno Centro-Settentrionale	609	88	609	1.306
Mar Tirreno Centrale	1.152	165	1.152	2.469
Mare di Sardegna	593	84	593	1.270
Mare di Sicilia Occidentale	692	98	692	1.482
Mare di Sicilia Orientale	527	75	527	1.129
Mare Adriatico Meridionale	217	30	217	464
Mar Ionio	530	76	530	1.136
Mare Adriatico Centrale	675	96	675	1.446
Mare Adriatico Centro-Settentrionale	353	49	353	755
Mare Adriatico Settentrionale	642	92	642	1.376
Mare Adriatico Orientale	296	43	296	635
Gioia Tauro	576	83	576	1.235
Totale	9.960	1.423	9.960	21.343

1.3 Ripartizione delle risorse per le Città Metropolitane (14) – migliaia di euro

Città metropolitane	2018	2019	2020	Totale
Bari	222	49	1.106	1.377
Bologna	199	45	1.037	1.281
Cagliari	103	43	742	888
Catania	205	47	1.056	1.308
Firenze	195	46	1.027	1.268
Genova	148	51	882	1.081
Messina	161	38	920	1.119
Milano	2.000	0	269	2.269
Napoli	318	102	1.400	1.820
Palermo	248	43	1.183	1.474
Reggio Calabria	154	38	900	1.092
Roma	499	107	1.950	2.556
Torino	365	56	1.543	1.964
Venezia	163	46	925	1.134
Totale	4.980	711	14.940	20.631

1.4 Ripartizione delle risorse per i Comuni capoluogo di Città metropolitane (14) – migliaia di euro

Comuni capoluogo di città metropolitane	2018	2019	2020	Totale
Bari	273	78	818	1.169
Bologna	287	82	861	1.230
Cagliari	241	69	722	1.032
Catania	285	81	855	1.221
Firenze	278	79	834	1.191
Genova	337	96	1.011	1.444
Messina	280	80	840	1.200
Milano	438	126	1.315	1.879
Napoli	369	105	1.106	1.580
Palermo	333	95	1.001	1.429
Reggio Calabria	277	79	832	1.188
Roma	897	258	2.690	3.845
Torino	359	102	1.076	1.537
Venezia	326	93	979	1.398
Totale	4.980	1.423	14.940	21.343

1.5 Ripartizione delle risorse per i Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma e Comuni con più di 100.000 abitanti (37) – migliaia di euro

Comuni capoluogo di regione/PA e Comuni con più di 100.000 abitanti	2018	2019	2020	Totale
Ancona	107	30	213	350
Andria	153	44	305	502
Aosta	59	17	118	194
Bergamo	101	29	203	333
Bolzano	97	28	195	320
Brescia	144	41	289	474
Campobasso	72	20	143	235
Catanzaro	100	28	199	327
Ferrara	167	48	335	550
Foggia	194	55	387	636
Forlì	132	38	263	433
Giuliano in Campania	112	32	224	368
L'Aquila	150	43	301	494
Latina	144	41	287	472
Livorno	130	37	259	426
Modena	154	44	309	507
Monza	101	29	203	333
Novara	104	30	209	343
Padova	151	43	302	496
Parma	172	49	343	564
Perugia	190	54	381	625
Pescara	100	29	201	330
Piacenza	106	30	212	348
Potenza	100	29	199	328
Prato	144	41	287	472
Ravenna	221	64	442	727
Reggio Emilia	156	45	313	514
Rimini	130	37	260	427
Salerno	111	32	222	365
Sassari	189	54	378	621
Siracusa	130	37	260	427
Taranto	172	49	344	565
Terni	126	36	252	414
Trento	120	34	239	393
Trieste	147	42	294	483
Verona	190	54	380	624
Vicenza	104	30	209	343
Totale	4.980	1.423	9.960	16.363